

Circolare del Ministero dell'Interno n° 18 MI.SA. del 27 giugno 2005 Prot. n. P918 / 4139 sott. 6/II.R.6.Bis

OGGETTO: D.M. in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'Interno 18 marzo 1996. Chiarimenti e primi indirizzi applicativi.-

In ottemperanza al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2003, n. 88, con decreto del Ministro dell'Interno, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto 18 marzo 1996 recante le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi. Le innovazioni introdotte consentiranno di realizzare impianti sportivi polifunzionali ed adottare separazioni tra la zona spettatori e la zona attività sportiva negli impianti con capienza superiore a

10.000 spettatori ove si disputano competizioni relative al gioco del calcio maggiormente rispondenti alle normative internazionali, consentendo nel contempo la possibilità di fronteggiare eventuali criticità contingenti sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il decreto introduce, inoltre, modifiche per la realizzazione dei settori prevedendo, in particolare, la realizzazione di uno spazio dedicato ai sostenitori della squadra ospite e disciplinando le modalità di prefiltraggio e filtraggio degli spettatori nella fase di accesso all'impianto, affidando alle società utilizzatrici il compito del controllo, accoglienza ed indirizzamento degli spettatori all'interno delle zone a loro dedicate. Infine, le modalità di gestione della sicurezza vengono rivisitate articolandole in gestione della sicurezza antincendio, gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica e gestione dell'impianto sportivo di pertinenza delle società utilizzatrici dell'impianto stesso.

Il decreto, assieme agli altri due provvedimenti inerenti la disciplina della videosorveglianza negli stadi e le modalità di emissione dei tagliandi di accesso costituisce un pacchetto di disposizioni fortemente innovative finalizzate a rendere economicamente vantaggiosa la gestione di un impianto sportivo di grandi dimensioni e ad aumentare l'efficacia degli strumenti di prevenzione e contrasto della violenza negli stadi.

Entrando nel merito delle disposizioni relative alla prevenzione e sicurezza antincendio, di specifica competenza dei Comandi provinciali dei vigili del Fuoco, il nuovo provvedimento apporta le seguenti fondamentali innovazioni al decreto 18 marzo 1996.

Alle definizioni, previste dall'art. 2 del D.M. 18.3.1996, viene aggiunta quella di "complesso sportivo multifunzionale" correlata alla possibilità di autorizzare, nell'ambito degli impianti o complessi sportivi, la realizzazione di spazi e servizi ad uso del pubblico non strettamente funzionali all'attività sportiva e viene variata quella di "area di servizio esterna" per prevedere la possibilità di utilizzare, temporaneamente, aree pubbliche o aperte al pubblico. A questa ultima definizione sono collegate le altre due: "area di massima sicurezza" e "area riservata", contenute nell'articolo 8-bis, destinate a ricevere unicamente i titolari di regolare titolo di accesso all'impianto. Tali aree che hanno appunto la funzione di prefiltraggio e filtraggio degli spettatori nella fase di accesso all'impianto non devono, comunque, interferire con la funzionalità ed il dimensionamento delle vie di esodo.

L'art. 3 stabilisce che fra la documentazione da accludere alla domanda di autorizzazione alla costruzione dell'impianto da presentare al Comune è necessario allegare la documentazione tecnica progettuale di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 37/98 così come specificata dall'allegato I lettera B del D.M. 4 maggio 1998.

Con l'art. 4 si consente di inserire sia nell'ambito dei complessi sportivi al chiuso che di quelli all'aperto altre attività non strettamente connesse con l'attività sportiva quali: alberghi, scuole, ospedali, uffici, attività commerciali, ecc., a condizione che vengano adottate specifiche misure di prevenzione incendi.

Con l'art. 5 vengono precisate le caratteristiche che devono possedere i varchi ubicati sulla delimitazione esterna dell'impianto per il deflusso in sicurezza del pubblico, tenuto conto della differenza tra le capacità di deflusso delle uscite sulla stessa delimitazione esterna e quella dall'impianto.

L'art. 6 stabilisce come deve essere realizzata la separazione fra la zona spettatori e la zona attività sportiva per contemperare le esigenze di funzionalità degli impianti, volute dalla normativa sportiva internazionale, con quelle di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Le varie modalità di separazione fanno comunque salvo il principio, stabilito dal decreto del 1996, che per ogni settore devono essere presenti almeno due varchi di larghezza minima di 2,40 m che in caso di emergenza consentano di far defluire il pubblico verso la zona attività sportiva.

Anche nella realizzazione del settore dedicato ai sostenitori della squadra ospite, stabilita dal nuovo articolo 7, viene prevista la realizzazione, come per gli altri settori, di almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti.

Con l'art. 9 viene integrato l'art. 12 del D.M. 18 marzo 1996 stabilendo che gli impianti al chiuso, in caso di utilizzo occasionale per manifestazioni non sportive, vengono assimilati, ai fini della individuazione della capacità di deflusso, ai locali di pubblico spettacolo.

Infine l'art. 11 aggiorna ed integra le disposizioni gestionali facendo esplicito riferimento ai criteri stabiliti dal D.M. 10 marzo 1998 per l'organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio, separa gli adempimenti gestionali relativi al mantenimento delle condizioni di sicurezza da quelli inerenti la gestione dell'emergenza, introduce l'obbligo di realizzare nell'ambito dell'impianto sportivo un apposito locale destinato a centro di gestione delle emergenze, prevede specifici adempimenti finalizzati alla gestione dell'emergenza per i complessi sportivi multifunzionali introducendo l'obbligo della gestione unificata.

Considerato che gli adeguamenti degli impianti sportivi esistenti alle disposizioni contenute nel nuovo decreto potrebbero comportare una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza, si rammenta che, nel caso dovesse manifestarsi tale evenienza, i titolari di detti impianti devono avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 finalizzate all'ottenimento di un nuovo certificato di prevenzione incendi.